526/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80526** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (CF: omissis), nato a omissis il omissis residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis, in proprio.

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti, che dichiara ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 1154 del 11.12.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

All'udienza pubblica del 16.12.2025 è comparso il ricorrente personalmente. Nessuno è comparso per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha adito questo Giudice al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla revoca della formulata adesione alla Gestione Unitaria ex legge n. 662/1996 (art. 1, comma 245) relativa alle prestazioni creditizie e sociali oggi gestite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In particolare, il ricorrente, in quiescenza dal 1.06.2013 ha dedotto di avere formulato istanza di adesione alla predetta gestione in data 8.03.2013, con effetti decorrenti dalla data del collocamento a riposo e di avere, successivamente, inoltrato istanza di revoca della pregressa volontà adesiva con atto del 20.05.2015. Tale atto sarebbe, tuttavia, rimasto privo di esito positivo. Ha altresì riferito di avere, nel tempo, richiesto l'accesso alle linee di credito agevolate previste per gli aderenti alla gestione in parola senza, ancora una volta, alcun esito positivo (cfr. nota del 16.03.2023 – sub. doc. 3).

In ultimo, in via subordinata, ha rappresentato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 485, L. 160/2019 che ha disposto l'irrevocabilità dell'adesione in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost. invocando la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ravvisati i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Ha quindi concluso chiedendo che, in accoglimento della domanda: "*Venga dichiarata l'illegittimità del diniego posto dall'INPS alla revoca dell'adesione a suo tempo prestata alla Gestione unitaria di cui all'art. 1, comma 245 della legge 662/1996 con ogni conseguente statuizione applicativa in ordine alla non doverosità del contributo per revoca del consenso. In subordine, con apposita ordinanza, attesa la rilevanza e la non manifesta fondatezza della questione posta, venga rimessa alla Corte costituzionale il vaglio di legittimità, ai sensi dell'art. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 1, comma 485 della legge n. 160/2019 nella parte in cui prevede che l'adesione esercitata è irrevocabile*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, si è costituito in giudizio con memoria del 4.12.2025 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte attesa la natura previdenziale e non già pensionistica del petitum sostanziale oggetto del giudizio da attrarsi, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario. In via preliminare, ha altresì eccepito la carenza di interesse attuale e concreto in capo al ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda. Nel merito, ha contestato in ogni caso l'infondatezza del ricorso. Ha quindi concluso in termini sollevando, in via meramente subordinata eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici e la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti.

3. Nessuno è comparso per l'INPS all'udienza pubblica del 16.12.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è la revocabilità della manifestata adesione alla Gestione unitaria di cui all'art. 1, comma 245 della L. 662/1996 finalizzata alla fruizione di prestazioni creditizie e sociali per gli iscritti, regolata con Decreto Ministero del dell'Economia e delle finanze n. 45/2007 e successive integrazioni e modificazioni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'art. 1, comma 245 ha, infatti, istituito presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, prevedendo al contempo che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, fossero emanate le necessarie norme regolamentari.

Con il Decreto Ministeriale 7 marzo 2007, n. 45, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, quindi, dato attuazione alla predetta Gestione unitaria imputando, a carico dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP e dei dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, il finanziamento delle prestazioni creditizie agevolate *de quibus*, salvo espressione della volontà contraria da manifestarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (meccanismo del c.d. silenzio assenso), ovvero recesso

dall'iscrizione entro il termine di 6 mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta.

Al successivo art. 2 recante "Iscrizione alla gestione credito" è stato altresì previsto che: "*1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con la successiva L. 222/2007 il regolamento richiamato è stato modificato per effetto dell'art. 3 bis nei termini seguenti: "*1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il c.d. Fondo Credito è, in sostanza, un fondo mutualistico e solidaristico tra i dipendenti pubblici, istituito con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che ha come scopo quello di fornire diversi servizi, tra i quali mutui, prestiti, borse di studio, master e dottorati per gli iscritti ed i figli di iscritti, assistenza ad anziani e disabili, ospitalità in convitti, collegi universitari, case di riposo.

Gli aderenti contribuiscono con importi modici, che sommati creano il patrimonio del Fondo. Gli interessi dei mutui e prestiti si aggiungono alle quote versate, con un effetto moltiplicatore, come se gli iscritti fossero i soci di una banca. Nuove prestazioni sono state nel tempo introdotte per rispondere alle esigenze dei fruitori (a titolo esemplificativo mutui e prestiti; formazione (borse di studio e programmi di studio dalla scuola primaria ai master post-laurea, formazione scolastica all'estero, dottorati di ricerca); ospitalità residenziale e soggiorni formativi (ospitalità in convitto, collegi per universitari, soggiorni studio in Italia e

all'estero e vacanze tematiche in Italia); prestazioni per persone non autosufficienti, invecchiamento attivo e tutela della salute (assistenza domiciliare, ricovero in strutture assistenziali, Screening per la prevenzione di patologie oncologiche, case albergo per anziani, iniziative per l'invecchiamento attivo).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al Fondo credito, sono automaticamente iscritti:
- i dipendenti che versano la contribuzione alle casse pensionistiche e/o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della Gestione dipendenti pubblici, i quali versano obbligatoriamente al Fondo lo 0,35% del loro stipendio.
- gli utenti della Gestione magistrale che, in più, versano un contributo aggiuntivo per effetto del quale possono usufruire di prestazioni specifiche a loro dedicate".

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 12 maggio 2021, n. 110, "Regolamento recante adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata introdotta l'iscrizione facoltativa alla Gestione credito per talune categorie di lavoratori dipendenti e pensionati, previa formale manifestazione di volontà entro i termini di adesione stabiliti.

Ed ancora. L'articolo 27, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha poi introdotto l'apertura strutturale dei termini

di adesione alla Gestione credito di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662/1996, per cui a decorrere dal 12 gennaio 2025 tale facoltà può essere esercitata senza alcun vincolo temporale.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che detta adesione è irrevocabile e che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ebbene così individuato il quadro normativo di riferimento e ricostruita la natura della c.d. Gestione Unitaria INPS va rilevato come la domanda oggetto del giudizio esorbiti dai confini della giurisdizione di questo Giudice per come tracciati dalle vigenti disposizioni di legge e interpretati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Appare evidente, infatti, che la doglianza del ricorrente non afferisca al rapporto previdenziale e, quindi, al diritto al trattamento pensionistico, bensì attenga in esclusivamente alle regole normativamente dettate relative all'accesso al c.d. fondo credito ivi compresa la facoltà, negata dall'Istituto previdenziale, di recedere dalla Gestione al fine di interrompere le trattenute in atto sul trattamento pensionistico in godimento.

Appare quindi *ictu oculi* come il diritto al trattamento pensionistico, la sua quantificazione e la sua decorrenza non siano nemmeno mediatamente coinvolti nel perimetro del *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

È sufficiente in proposito richiamare i noti approdi della Corte

di legittimità basati sulla *eadem ratio* del rapporto "*funzionale*" tra l'accertamento giudiziale richiesto e il rapporto previdenziale che nel caso di specie è assente (cfr. Cass. S.U. Ordinanza 22745 del 12.08.2021 "*questa Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016: «La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti*»).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente si duole infatti di essersi visto respingere una domanda connessa all'adesione alla Gestione Unitaria Inps (c.d. fondo INPS) al fine di vedere cessate le trattenute in essere sul proprio trattamento pensionistico senza, tuttavia, che vi sia alcuna diretta connessione con il proprio diritto previdenziale. Del resto, l'accesso al fondo in parola non trova la propria fonte nel rapporto previdenziale laddove, per espressa disciplina legislativa, l'essere titolari di trattamento pensionistico a carico delle gestioni per il pubblico impiego è elemento idoneo in via

esclusiva ad indentificare i soggetti titolati a richiedere l'iscrizione, nonché antecedentemente ad individuare i soggetti iscritti di diritto. Il fondo, infatti, ha natura mutualistica e come tale è finalizzato all'erogazione di particolari servizi "agevolati" ai soli titolari di determinati requisiti. Ciò posto qualsivoglia contestazione relativa alla legittimità all'iscrizione, al funzionamento delle prestazioni richieste e, in ultimo, alla facoltà di recesso dalla Gestione non può ritenersi afferente alla giurisdizione pensionistica di questa Corte, quand'anche estendibile a tutti gli aspetti mediatamente connessi al trattamento pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va in ultimo precisato, per completezza, che il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio esula dall'accertamento di diritti connessi all'intercorso rapporto di lavoro che, nel caso di specie, andrebbero devoluti alla giurisdizione del Giudice amministrativo, atteso che il pregresso rapporto di pubblico impiego intercorso si pone come mero presupposto di fatto, richiesto dalla legge per la costituzione del rapporto previdenziale obbligatorio – cfr. SU 16164/2002).

Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice Ordinario.

2. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio dichiara

difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.12.2025
per il Dirigente



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI

16.12.2025
16:04:27
GMT+01:00

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.